

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
(sicurezza urbana, convivenza e coesione sociale)

I N D I C E

T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 5 Ordinanze
- Art. 6 Ordini verbali

T I T O L O II

Principi di convivenza e coesione sociale

- Art. 7 Principi
- Art. 8 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale
- Art. 9 Controllo di vicinato
- Art. 10 Assistenti civici
- Art. 11 Collaborazione tra Unione e cittadini per la cura dei beni comuni urbani
- Art. 12 Mediazione sociale ed educazione alla legalità
- Art. 13 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

T I T O L O III

Sicurezza Urbana

Spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico

- Art. 14 Definizione di suolo pubblico
- Art. 15 Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017
- Art. 16 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 17 Manomissioni e danneggiamenti
- Art. 18 Scarico di rottami e di detriti e getto di opuscoli
- Art. 19 Mercati di gente d'affari
- Art. 20 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 21 Attività ludiche e divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 22 Collocamento di condutture
- Art. 23 Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili
- Art. 24 Circolazione negli spazi pubblici

T I T O L O IV

Convivenza civile

Condotte che comportano molestie o pericolo verso le persone

- Art. 25 Pubblica decenza
- Art. 26 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 27 Fontane e acqua pubblica.
- Art. 28 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 29 Precauzioni in presenza di pozzi e cisterne
- Art. 30 Artisti di strada
- Art. 31 Divieto di campeggio
- Art. 32 Accattonaggio ed uso improprio degli spazi pubblici
- Art. 33 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art. 34 Accensione fuochi in centri abitati
- Art. 35 Sostanze liquide esplosive, infiammabili, combustibili
- Art. 36 Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati
- Art. 37 Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati non utilizzati
- Art. 38 Aree Private non soggette ad uso pubblico
- Art. 39 Disciplina antibullismo
- Art. 40 Domanda di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico
- Art. 41 Piastre polivalenti

TITOLO V

Decoro e pulizia dei centri abitati

- Art. 42 Disposizione di carattere generale
- Art. 43 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 44 Sgombero della neve
- Art. 45 Decoro delle vetrine non utilizzate
- Art. 46 “ Writing” e “spray art”
- Art. 47 Prescrizione per la fruizione delle aree verdi
- Art. 48 Divieto di fumo
- Art. 49 Conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 50 Accesso dei cani a giardini, parchi e aree pubbliche
- Art. 51 Altri animali
- Art. 52 Gestione delle attività commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano.
- Art. 53 Pulizia dei luoghi nell'esercizio delle attività commerciali
- Art. 54 Consumo di alimenti e bevande in aree pubbliche
- Art. 55 Alcol e minori
- Art. 56 Orinatori e latrine

TITOLO VI

Quiete pubblica

- Art. 57 Inquinamento acustico
- Art. 58 Esercizio di attività rumorose nelle abitazioni
- Art. 59 Produzione di odori, fumi, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 60 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 61 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 62 Schiamazzi, grida e canti sulla pubblica via
- Art. 63 Dispositivi antifurto e comportamenti alla guida di veicoli
- Art. 64 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 65 Suono delle campane
- Art. 66 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

TITOLO VII

Norme di sicurezza negli abitati

- Art. 67 Uso di fiamma libera
- Art. 68 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 69 Strumenti da taglio
- Art. 70 Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi
- Art. 71 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 72 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 73 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 74 Materiale di demolizione
- Art. 75 Trattamenti con presidi sanitari nei centri abitati.
- Art. 76 Cortei funebri
- Art. 77 Processioni e manifestazioni

TITOLO VIII

Polizia rurale

- Art. 78 Ingresso nel fondo altrui
- Art. 79 Fossi e canali di scolo
- Art. 80 Alberi e siepi
- Art. 81 Accensione fuochi fuori centro abitato
- Art. 82 Spigolatura
- Art. 83 Raccolta frutti caduti
- Art. 84 Pascolo abusivo nei fondi privati
- Art. 85 Pascolo lungo le strade
- Art. 86 Bestiame incustodito
- Art. 87 Recinzioni dei fondi
- Art. 88 Condotti e ponti
- Art. 89 Deviazioni al corso delle acque pubbliche
- Art. 90 Atti vietati

- Art. 91 Abbeveratoi
- Art. 92 Gronde per acqua piovana
- Art. 93 Cortili ed aie
- Art. 94 Trattamenti con presidi sanitari fuori dai centri abitati.

TITOLO IX

Degli illeciti e relative sanzioni

- Art. 95 Diffida amministrativa
- Art. 96 Sanzioni
- Art. 97 Sanzioni accessorie
- Art. 98 Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose
- Art. 99 Criteri per l'ordinanza ingiunzione
- Art. 100 Sanzione sostitutiva del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
- Art. 101 Entrata in vigore

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

La Polizia Urbana è disciplinata dalla legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti speciali che disciplinano le singole materie.

Essa attende alla tutela dell'integrità del patrimonio comunale e a quella di un ordinato svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini. Detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizio a persone, animali o cose, per garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo e dei beni comuni.

Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio dei Comuni della Bassa Romagna e disciplinano norme di carattere generale relative a casistiche non disciplinate in modo specifico e non previste da altri regolamenti settoriali.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:

- a) **pubblica incolumità**: l'integrità fisica della popolazione (come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, e del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008);
- b) **sicurezza urbana**: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (come da disposto dell'art. 4 del D.L. n. 14/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città" come modificato dalla legge di conversione n. 48/2017);
- c) **convivenza civile e pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'ordinato vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie occupazioni nonché l'insieme delle attività e delle misure che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decoro comunemente accettate;
- d) **pubblica quiete delle persone**: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle loro attività che nel riposo.
- e) **rischio idraulico**: l'insieme degli indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali e secondari deputati al deflusso delle acque (fiumi, scoli consortili, fossati).

Art. 4 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri funzionari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna o dei Comuni ad essa aderenti, da funzionari delle Unità Sanitarie Locali, dalle Guardie Ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, dalle Guardie Zoofile appartenenti ad associazioni protezionistiche ed ambientali regolarmente riconosciute.

All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

- a) Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, può, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti dell'unione diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- b) Il Presidente dell'Unione può, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a funzionari dell'Unione, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I Sindaci possono disporre analogamente in relazione ai dipendenti comunali.

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. Emilia Romagna 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Gli agenti ed i funzionari di cui al primo comma debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza dell'ente locale.

In relazione ai comportamenti che determinano un danneggiamento al patrimonio pubblico, all'accertamento della violazione consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore o degli obbligati in solido; in caso di inottemperanza l'intervento ripristinatorio verrà eseguito a cura dei Servizi dell'Unione, che potranno avvalersi degli uffici tecnici dei singoli Comuni. L'Unione procederà poi al recupero delle spese nei confronti del trasgressore o degli obbligati in solido.

Art. 5 Ordinanze

I Sindaci ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, ciascuno in base alla propria competenza, possono adottare ordinanze contenenti disposizioni di carattere generale e/o particolare che si rendessero necessarie per applicare le norme del presente Regolamento, in relazione a particolari circostanze di tempo e luogo.

I Sindaci ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi dei 9 comuni in maniera differenziata.

Art. 6 Ordini verbali

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Locale.

TITOLO II

Principi di convivenza e coesione sociale

Art. 7 Principi

La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta e richiede non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Per la tutela ed il miglioramento della sicurezza urbana e per una civile convivenza, sono pertanto considerati virtuosi i seguenti comportamenti:

- a) il rispetto della dignità della persona e la promozione di pari opportunità;
- b) soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze di Polizia;
- c) soccorrere gli animali in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze di Polizia;
- d) rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso o segnalando alla Polizia Locale eventuali abusi;
- e) prevedere, nei regolamenti condominiali, della possibilità di gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
- f) aiutare le persone anziane, diversamente abili o quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
- g) educare al rispetto dell'uomo, degli animali, all'accoglienza ed all'armonia civile;
- h) provvedere alla pulizia ed alla cura di luoghi e spazi pubblici;
- i) instaurare e coltivare rapporti di buon vicinato soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate, con limitate capacità motorie o comunque più deboli;
- l) illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne;
- m) assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni;
- n) tenere in condizioni di decoro gli immobili sia liberi che occupati a qualunque titolo, prospicienti la pubblica via e i cantieri abbandonati.

Art. 8 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

Allo scopo di valorizzare il capitale sociale e la cittadinanza responsabile, in armonia con il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione, e della normativa regionale sulla partecipazione ai sensi della L.R Emilia Romagna n. 15/18, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale e sostiene le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città e della comunità. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.

L'attività svolta dai cittadini e/o dalle associazioni è esclusivamente volontaria, pertanto essa non costituisce in alcun modo titolo per l'ottenimento di retribuzioni di qualsivoglia natura.

L'Amministrazione provvede ad assicurare le persone che aderiranno alle iniziative ovvero a riconoscere un contributo a fronte della copertura assicurativa fornita dalle associazioni; provvederà inoltre a fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di servizio e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Le associazioni coinvolte devono essere iscritte ai Registri Comunali, ove istituiti.

Art. 9 Controllo di vicinato

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna riconosce la funzione ed il ruolo sociale del controllo di vicinato, costituito su iniziativa dei cittadini, in quanto funzionale a rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà per contrastare l'isolamento, a diffondere pratiche di prevenzione a favore della sicurezza reale e percepita; a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità dei cittadini e il rispetto verso il territorio ed i beni comuni, quale momento di aggregazione, reciproca formazione e rafforzamento del capitale sociale.

L'Unione riconosce inoltre il contributo del controllo di vicinato, per sensibilizzare e formare i cittadini all'osservazione attenta e critica dei propri ambienti di vita allo scopo di effettuare segnalazioni qualificate alle Forze di Polizia, stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e dare quindi concreta applicazione ai principi della sicurezza partecipata e della sussidiarietà nel rapporto privato-pubblico.

L'Unione, pertanto, per il tramite della Polizia Locale, sovrintende alle attività del controllo di vicinato sull'intero territorio, supportandone i processi di formazione, la diffusione, nonché le iniziative.

Art. 10 Assistenti civici

Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della convivenza civile, del decoro urbano e del contrasto a fenomeni di degrado, l'Unione favorisce il coinvolgimento diretto dei cittadini in attività di osservazione e presidio del territorio; con le modalità, nei casi e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente, sottoscrive convenzioni con associazioni che, nell'ambito delle proprie specificità, intendano cooperare con la Polizia Locale per segnalare situazioni di disagio o eventi che possono disturbare la convivenza civile e la sicurezza urbana.

In particolare l'Unione favorisce il coinvolgimento delle Associazioni per il servizio degli Assistenti Civici di cui all'art. 8 (*Utilizzazione del volontariato*) della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24 del 4 dicembre 2003.

L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria, pertanto essa non costituisce in alcun modo titolo per l'ottenimento di retribuzioni di qualsivoglia natura.

Art. 11 Collaborazione tra Unione e cittadini per la cura dei beni comuni urbani

In armonia con le previsioni della Costituzione, l'Unione favorisce le forme di collaborazione dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.

La collaborazione dei cittadini, in quanto concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperta a tutti, come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui ciascuno esplica la propria personalità.

I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dall'Unione o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

I singoli Comuni definiscono con un proprio regolamento le modalità attuative di quanto indicato nei comma precedenti del presente articolo.

Art. 12 Mediazione sociale ed educazione alla legalità

L'Unione promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di disagio.

La Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.

La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.

Art. 13 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene, in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi dell'Unione, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale collaborano con i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale accompagna le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali. Le misure di accompagnamento e ricovero precedentemente descritte sono attuate soprattutto in situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Nel caso di minori in stato di abbandono, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore ed affidandolo ai Servizi Sociali; in caso di urgenza provvede direttamente, ricoverandolo presso un centro di accoglienza, su indicazione dei Servizi Sociali.

TITOLLO III

SICUREZZA URBANA

Spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico

Art. 14 Definizione di suolo pubblico

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza la prescritta autorizzazione.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, occorre anche il consenso del proprietario.

Art. 15 Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017

Il presente regolamento di Polizia Urbana individua i luoghi in cui si applicano particolari divieti, sanzioni e misure previste ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017: Si individuano le aree urbane dei 9 comuni alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9:

- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
- le aree adiacenti i Musei, i complessi monumentali, le biblioteche, i cimiteri i parchi pubblici e le loro pertinenze entro 100 metri

- tutte le aree adibite a verde pubblico

- l'esterno e l'interno dell'area ospedaliera di Lugo e tutte le aree ove insistono presidi sanitari

- aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.

La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 16 Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dagli specifici regolamenti comunali.

Art. 17 Manomissioni e danneggiamenti

E' vietato:

- manomettere o, in qualsiasi modo, danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso, sopra o sotto installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati;
- rimuovere, spostare, manomettere, rompere, danneggiare, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, contenitori dei rifiuti, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici pubblici e privati visibili dalla pubblica via;
- collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato.

Art. 18 Scarico di rottami e di detriti e getto di opuscoli

E' vietato:

- scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non presso le aree ecologiche individuate nei singoli territori Comunali;
- abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
- utilizzare aree scoperte, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici, come luogo di deposito di rottami o di qualsiasi oggetto che pregiudichi il decoro urbano, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario, fatto salvo quanto disposto da specifico regolamento;

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

E' vietato qualsiasi deposito, anche se temporaneo, di materiale putrescibile e di letame in centro urbano; fuori dal centro abitato, per detti depositi dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento di Igiene.

Art. 19 Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare la circolazione dei pedoni.

Art. 20 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza per le proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifica e particolare autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti previo parere del Comando di Polizia Locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta, se richiesto dalla vigente normativa, a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 21 Attività ludiche e divieto di giochi sul suolo pubblico

L'Unione promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.

I gruppi di cittadini che vogliano organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione o concessione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

Salvo quanto sopra esposto e salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli sia pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' di norma vietato, sulle aree destinate alla circolazione pedonale e veicolare e sui monumenti o opere artistiche, l'uso di pattini, di trampoli e oggetti simili, tranne che nei tratti e nelle zone, ove l'uso sia stato autorizzato con appositi segnali.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano sia con qualsiasi altro strumento.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con prodotti schiumogeni, vernici, collanti, farine e similari ed è altresì vietato con tali oggetti di imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

Art. 22 Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative e regolamentari.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto sia in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, a loro proprie spese.

Art. 23 Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili

Chiunque abbia ottenuto una concessione per la occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto dai Regolamenti in materia, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) nello svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta firme, gli addetti non devono infastidire le persone con richiami od altro, in modo da attirare l'attenzione dei passanti ed ottenere firme, contributi e/o offerte; a coloro che sono stati già oggetto di diffida amministrativa verrà contestata la presente violazione e negata la concessione per un periodo di due anni;

b) gli addetti devono essere provvisti ed esporre un cartellino di riconoscimento ove sia indicato il nome dell'Ente, Associazione, Comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto, ovvero, in alternativa a scelta dell'Associazione, un codice identificativo dell'addetto medesimo.

La concessione per occupazione di suolo pubblico all'interno delle aree pedonali viene rilasciata a favore di associazioni con sede, principale o secondaria, nel territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Al fine di favorire lo svolgimento di iniziative di vicinato, promosse da comitati o gruppi spontanei, si prevede una modalità semplificata nei seguenti casi:

a) occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità, relativamente ad attività ricreative e/o conviviali: incontri spontanei tra vicini di casa, non rumorosi e senza finalità di lucro, con la sola collocazione di sedie e tavoli, senza vendita di cibo e con eventuale utilizzo di impianti elettrici a norma, che si svolgono non oltre le 6 ore consecutive ed entro 23,30, salvo deroghe, nel rispetto del presente Regolamento, dei valori limite delle sorgenti sonore e del Codice della strada.

b) piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il competente servizio dell'Unione.

Nei casi di cui al comma 3 non viene rilasciata concessione per occupazione di suolo pubblico: il promotore presenta una comunicazione alla Polizia Locale almeno sette giorni prima dell'evento, contenente l'impegno al rispetto delle condizioni per l'utilizzo degli spazi pubblici, di cui al presente Regolamento, ovvero ad ulteriori prescrizioni previamente formulate dai competenti servizi dell'Unione.

Art. 24 Circolazione negli spazi pubblici

E' vietato:

- circolare sotto i portici in sella a biciclette, mediante tavole, pattini a rotelle e simili;
- collocare, appoggiare, legare veicoli a barriere di protezione, colonne o ad altri elementi di arredo urbano; detti veicoli verranno rimossi, anche tranciando il lucchetto o le catene con i quali sono legati. Eventuali danneggiamenti a beni pubblici saranno ripristinati dall'Amministrazione con spese a carico del trasgressore;
- occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

TITOLO IV CONVIVENZA CIVILE

Condotte che comportano molestie o pericolo verso le persone

Art. 25 Pubblica decenza

E' vietato:

- praticare attività od assumere comportamenti che siano contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto o raccapriccio alle persone ovvero costituiscano pericolo alle persone o possano procurare danni, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- sdraiarsi sulle panchine pubbliche o su suolo pubblico, bivaccare, abbandonare rifiuti, soggiornare nei portici, nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque in tutti i luoghi di fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo l'accessibilità agli spazi pubblici;
- introdursi negli androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per mangiarvi, dormirvi o compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi;
- lanciare o far uso di oggetti contundenti o atti ad offendere o danneggiare persone o cose, far uso di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, coloranti, inchiostro simpatico, farina e simili.
- collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta. Nell'innaffiare i vasi posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti;
- scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni tappeti o altri oggetti simili;
- depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti. Detti rifiuti dovranno essere depositati nelle vicinanze delle abitazioni, dentro gli involucri o i contenitori secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 26 Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dalle previste normative europee, statali e regionali e dai regolamenti locali.

Art. 27 Fontane e acqua pubblica:

E' vietato:

- immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- ostruire o invertire il deflusso dell'acqua di fontane, dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi sostanze solide o liquide (anche saponi e/o detergenti) che possano recare pregiudizio per l'ambiente;

Art. 28 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibita in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell'Unione, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art. 29 Precauzioni in presenza di pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

Le bocche di lupo devono essere mantenute ordinariamente chiuse; in caso di apertura temporanea, devono essere debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni. Da cambiare con apposite griglie.

Art. 30 Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta

dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, in tutto il territorio dell'Unione con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Unione medesima. Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- d) nelle aree eventualmente individuate dall'Unione;
- e) nelle aree mercato se ciò crea intralcio o disturbo al normale svolgimento delle attività commerciali e non ivi presenti o presenti nelle immediate vicinanze.
- f) tra le ore 22.00 e le ore 9.00

L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito, salvo deroghe specifiche, per un massimo di trenta (30) minuti nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.

Le attività di cantautori, suonatori, musicisti a artisti di strada non devono arrecare intralcio alla viabilità e possono essere inibite nel caso in cui nella stessa zona si stia svolgendo una manifestazione o un evento incompatibile con l'esercizio delle stesse; è fatto divieto di utilizzare, nell'esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

Le presenti disposizioni non si applicano qualora sia rilasciata autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. ovvero concessione di suolo pubblico.

L'inosservanza di qualsiasi disposizione del presente provvedimento comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'immediata interruzione dell'attività in corso, e la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e/o di eventuali attrezzature ed accessori impiegati nell'attività.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 31 Divieto di campeggio

In tutto il territorio dell'Unione, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, comprese le aree verdi, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate, con tende, sacchi a pelo, apprestamenti di fortuna, roulotte, camper, caravan e veicoli in genere, utilizzati di fatto per uso abitativo, con lo scopo di campeggio o di abituale dimora o bivacco.

In linea con la legge regionale n. 11/2015 "Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti", che promuove all'art. 3 la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private, all'interno delle aree autorizzate dall'Unione e messe a disposizione di nuclei familiari individuati, nell'ambito di progetti ed interventi a valenza sociale, il divieto di cui al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non vi risulti anagraficamente residente, nonché nei confronti di chiunque non rientri tra i soggetti individuati ai fini dell'assegnazione dell'area.

È fatta, inoltre, eccezione al divieto di cui al comma 1 per lo stazionamento occasionale, comunque non superiore a 15 giorni, di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 4 del Regolamento, danno immediata esecuzione alle disposizioni del presente articolo con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.

È fatto obbligo ai trasgressori di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Con specifico atto ordinatorio, e a fronte di situazioni specifiche caratterizzate dalla contingibilità o dall'urgenza, possono essere adottate misure di dettaglio per quanto disposto dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si precisa che la sosta delle autocaravan sulla sede stradale costituisce campeggio, attendamento o simili se l'autoveicolo poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento, ovvero occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo, ovvero emette deflussi, oltre a quelli del propulsore meccanico.

Art. 32 Accattonaggio ed uso improprio degli spazi pubblici

L'Unione intende contrastare tutti quei comportamenti che favorendo l'accattonaggio, favoriscono di fatto situazioni di possibile sfruttamento del fenomeno o comunque di carattere potenzialmente criminoso.

Consapevole che la carità è un atto di grande valore collettivo, l'Unione riconosce l'importanza di creare percorsi di assistenza ufficiale, sostiene le reti di aiuto e soccorso alla fragilità rappresentate dai contesti delle associazioni organizzate oltre che in primo luogo dai Servizi Sociali.

L'accattonaggio nel territorio dell'Unione è vietato qualora sia svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) ovvero quando per le modalità stanziali o invasive con cui viene svolto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale, ovvero intralcia l'accesso alle abitazioni e alle attività commerciali.

E' fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accontonaggio.

E' inoltre sempre vietato l'accontonaggio e la richiesta di elemosine, a qualunque titolo sollecitate, presso gli ingressi dei parcheggi e nelle aree di pertinenza dell'ospedale, delle strutture sanitarie pubbliche e dei cimiteri, presso gli ingressi dei luoghi di culto, nelle aree commerciali private soggette a pubblico passaggio.

Sono inoltre vietate le seguenti attività:

- avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di parti del veicolo
- consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi.

Art. 33 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, effettuare operazioni di sfalcio o potatura, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

Fatte salve le disposizioni previste dalle leggi, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo o danni a cose persone, animali.

Nei casi in cui è consentita o autorizzata l'accensione di fuochi, qualora il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, ovvero per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnere immediatamente il fuoco.

Art. 34 Accensione fuochi in centri abitati

Nei centri abitati è vietato accendere fuochi liberi, fatti salvi gli eventi specificamente autorizzati.

Nei giardini e nei cortili è consentito accendere fuochi servendosi di appositi camini o bracieri senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti.

Art. 35 Sostanze liquide esplosive, infiammabili, combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele.

Art. 36 Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Urbanistico ed Edilizio, i proprietari, amministratori o conduttori degli edifici sono tenuti a mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, fenomeni di stillicidio delle acque od allagamenti. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.

A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari.

I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre mantenere in perfetto stato di efficienza canali o fossette, i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico, nonché provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

In caso di pioggia, qualora si determini stillicidio, le tende sovrastanti suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte.

È vietato rimuovere senza permesso dell'Unione iscrizioni e memorie monumentali poste all'esterno di edifici pubblici o privati.

Le aree verdi cortilizie prospicienti l'area pubblica devono essere tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia.

Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza, gli amministratori dei condomini devono esporre, nell'atrio degli edifici amministrati, una targa o tabella indicante il proprio nominativo e recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio. Le stesse informazioni devono essere comunicate alla Polizia Locale per interventi in caso di emergenza.

Art. 37 Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati non utilizzati

Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di pulizia o di chiusura degli accessi di cui ai precedenti commi, in aggiunta alle eventuali sanzioni previste, il Dirigente preposto intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere entro un congruo termine. Se l'intervento viene effettuato nei tempi indicati non si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco del Comune interessato adotta ordinanza ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. (267/2000) con cui, oltre all'azione penale ai sensi dell'art. 650 c.p., prevede l'intervento sostitutivo con costi a carico del trasgressore.

Art. 38 Aree Private non soggette ad uso pubblico

Al fine di prevenire l'abbandono indiscriminato di rifiuti nonché l'invasione dei terreni da parte di persone in transito, i proprietari nonché chiunque abbia la disponibilità di aree private non soggette ad uso pubblico devono osservare le seguenti disposizioni:

- provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento edilizio e con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. In alternativa, le aree predette devono essere costantemente arate o coltivate e gli accessi carrabili alle stesse devono essere impediti mediante sbarramenti naturali od artificiali idonei ad impedire l'ingresso dei veicoli;
- tenere le aree libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

Al fine di prevenire lo sviluppo delle zanzare, nei periodi che verranno individuati da apposita ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 devono inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- mantenere in ordine le aree, prive di qualsiasi recipiente che potrebbe riempirsi d'acqua e quindi originare focolai di sviluppo delle zanzare, proteggere con zanzariere o altri dispositivi oppure trattare con prodotti antilarvali tutte le caditoie, pluviali, pozzetti;
- controllare la vegetazione presente nelle aree in oggetto provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire un eccessivo sviluppo della vegetazione stessa rimuovendo altresì i residui che ne derivano;
- evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque.

Art. 39 Disciplina antibullismo

Ritenuto che il c.d. bullismo possa costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza, in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico - anche all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze - ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, è vietato infastidire gli studenti ed i cittadini, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi.

L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi del caso, dovrà - per motivi di opportunità - essere concordato col Dirigente Scolastico, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.

Le violazioni al presente articolo vengono accertate anche sulla scorta delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 13 comma 1 L. 689/1981 dai testimoni diretti dell'accaduto, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza dei casi, non potrà che essere successivo rispetto alla loro perpetrazione anche continuata.

La violazione amministrativa sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, salvo il caso in cui il trasgressore abbia già compiuto i diciotto anni.

In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato col Dirigente Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, nonché a fargli comprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

Art. 40 Domanda di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

In tutto il territorio dell'Unione è vietato a chiunque esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica, e quindi contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o in luogo pubblico.

La violazione di cui al comma 1 si concretizza anche con la semplice fermata del veicolo al fine di richiedere informazioni, ovvero contattare, ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada, come sopra identificati; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente Regolamento.

I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle associazioni di volontariato o agli enti riconosciuti che si occupano del fenomeno della tratta o che, in accordo con i servizi sociali, sviluppano progetti od iniziative di aiuto e soccorso alle persone che praticano forzatamente l'attività di meretricio.

In tutto il territorio dell'Unione, quanto disposto dall'art. 13 comma 2.2.1 del presente Regolamento trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di meretricio su suolo pubblico, ad uso pubblico o comunque esposto alla pubblica vista.

Art. 41 Piastre polivalenti

L'utilizzo delle piastre polivalenti, e per piastre polivalenti si intendono piattaforme di cemento o altro materiale sulle quali si possono praticare diversi tipi di sport e manifestazioni, sarà disciplinato con apposito atto.

Per iniziative organizzate di vario genere (tornei, iniziative, gare, ecc.) occorrerà chiedere preventiva autorizzazione, specificando nella richiesta il tipo di iniziativa, la durata della stessa e l'orario in cui si utilizza la piastra.

Le manifestazioni autorizzate hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni dettate dall'autorizzazione.

Su tutte le piastre polivalenti è vietato circolare con veicoli in genere e portare a passeggio animali, anche se al guinzaglio.

TITOLO V

Decoro e pulizia dei centri abitati

Art. 42 Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, od anche luoghi privati visibili dalla pubblica via, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 43 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 44 Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdruccevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di esercizi commerciali, pubblici e artigianali esistenti al piano terreno con accesso diretto dalla pubblica via.

Art. 45 Decoro delle vetrine non utilizzate

Ai proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali e di servizio sfitti o non utilizzati degli immobili affacciati sulle strade urbane del territorio dei Comuni dell'Unione è fatto obbligo di:

- tenere pulite le saracinesche, eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all'interno degli immobili o nell'intercapedine tra le saracinesche e le vetrine;
- tenere pulite le vetrine e gli spazi commerciali vuoti visibili dalle strade o eventualmente oscurare completamente le vetrine stesse con l'apposizione di pannelli dai colori monocromi tenui in modo che gli interni non siano visibili;
- mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è proceduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine, che comunque devono essere mantenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento delle attività commerciali in altro luogo o della offerta di vendita o locazione del fondo.

Art. 46 “ Writing” e “spray art”

Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

La violazione della disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore; in caso di inadempimento si procederà all'esecuzione d'ufficio, ed il trasgressore è comunque obbligato al risarcimento del danno. In caso di trasgressore minorenni le obbligazioni sono a carico dell'esercente la potestà.

Il ripristino dello stato dei luoghi o il risarcimento del danno comportano una riduzione dell'importo della sanzione pecuniaria determinata con adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento.

I singoli comuni individuano gli spazi in cui sono ammesse deroghe per motivi artistici e di arredo urbano.

Art. 47 Prescrizione per la fruizione delle aree verdi

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dei Comuni. In particolare è vietato:

- introdursi, circolare o sostare con veicoli di ogni genere, eccetto biciclette condotte da bambini di età inferiore agli 8 anni, ovvero condotte a mano indipendentemente dall'età. E' fatta salva, in ogni caso, ogni diversa disposizione che il singolo Comune vorrà adottare;
- recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
- calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite, danneggiare le siepi, strappare o danneggiare le piante e i fiori;
- salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- danneggiare strutture, impianti e giochi;
- gettare rifiuti e mozziconi fuori dagli appositi contenitori;
- fumare in prossimità delle aree di gioco, così come disciplinato dall'art. 57;
- creare disturbo o pericolo alla fauna, arrecare disturbo o molestia ai nidi, raccogliere uova;
- svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione;
- campeggiare;
- cacciare o pescare;
- nuotare o usare qualsiasi natante nei laghetti.

Art. 48 Divieto di fumo

Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, è vietato fumare, nel territorio dell'Unione, nelle aree esterne destinate al gioco dei bambini ed in prossimità di queste e, comunque, nelle aree circoscritte o dotate della relativa segnaletica di divieto di fumo.

Tale divieto si estende, all'aperto, in prossimità degli ingressi di scuole, ambulatori, strutture sanitarie e sportive o di altri edifici con notevole afflusso di minorenni (quali per esempio, biblioteche, ludoteche), nei cinema all'aperto e alle fermate coperte di autobus, in presenza di bambini di età inferiore ai dodici anni o di donne in evidente stato di gravidanza.

Art. 49 Conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso.

Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, molestia, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia, anche in maniera da non oltrepassare incustoditi le recinzioni. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente comma, il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

I ricoveri dei cani dovranno trovarsi a non meno di 20 m. dai confini di proprietà, o comunque alla maggiore distanza possibile in caso di dimensioni della proprietà inferiori, salvo diverso accordo coi confinanti.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il conduttore di un cane nei luoghi pubblici o aperti al pubblico deve:

- tenere sempre l'animale al guinzaglio, fatte salve le aree dedicate allo sgambamento dei cani, individuate all'interno di parchi ed aree verdi;
- avere al seguito una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o in circostanza di affollamento, o su richiesta delle forze di polizia.
- avere al seguito, esibendola su richiesta degli organi di vigilanza, idonea attrezzatura per la raccolta delle eventuali deiezioni solide degli animali e una bottiglietta d'acqua per la pulizia di quelle liquide;

- provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide e alla pulizia di quelle liquide facendo uso dei suddetti strumenti.

Le deiezioni solide dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti debitamente sigillate, o smaltite negli appositi contenitori per rifiuti;

- le deiezioni liquide del cane dovranno sempre essere diluite con acqua, quando non sono effettuate su terra od erba.

- il conduttore dovrà impedire le deiezioni liquide del cane sulle porte e sui muri di esercizi commerciali, pubblici esercizi e su tutti gli edifici pubblici e privati.

Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap, se in compagnia degli stessi.

I cani che si trovano in libertà o randagi saranno accalappiati e portati presso il canile comprensoriale.

Art. 50 Accesso dei cani a giardini, parchi e aree pubbliche

Purché condotti al guinzaglio, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi. E' fatta salva, in ogni caso, ogni diversa disposizione che il singolo Comune intende adottare e che viene resa nota con apposita segnaletica.

All'interno delle aree verdi è vietato l'accesso dei cani alle zone destinate e attrezzate per scopi particolari, come ad esempio le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, mediante apposizione di cartelli e/o delimitazioni, apposite "aree di sgambamento" destinate ai cani.

All'interno delle suddette aree di sgambamento, il proprietario o conduttore è autorizzato a rimuovere il guinzaglio al cane, per consentirgli di muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità del medesimo proprietario/detentore, affinché non arrechi danni a persone, piante, animali o cose.

L'accesso dei cani nei pubblici esercizi è disciplinato dalle norme vigenti.

Art. 51 Altri animali

Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni e colombi urbani, per salvaguardarne la salute, per tutelare le condizioni igienico sanitarie ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è vietato molestare, prendere o catturare colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'Autorità competente;

- è vietato somministrare, anche saltuariamente, alimenti a piccioni e colombi allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all'effettuazione di interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione rivolti al contenimento numerico degli animali stessi;

- il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia la presenza di colonie; in caso di presenza di piccioni o colombi, nidificanti o non, è necessario effettuare interventi atti a rendere inaccessibili gli immobili, con griglie o reti o dissuasori od altro, cornicioni, grondaie, calate di gronda, posatoi di qualunque tipo, sottotetti ed altri luoghi di sosta o nidificazione;

- è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere periodicamente il guano di piccioni e colombi dalle loro proprietà, nonché di effettuare operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate, anche quelle pubbliche o ad uso pubblico. In questi ultimi casi, in mancanza di intervento da parte della proprietà ai fini del mantenimento del decoro delle aree pubbliche e al fine di garantire che gli interventi siano consoni tecnicamente con le caratteristiche della pavimentazione, l'ente pubblico può intervenire direttamente, ponendo gli oneri a carico dei proprietari inadempienti, fatte salve le sanzioni di cui agli articoli successivi.

E' vietato altresì:

- tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

- il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

- lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 52 Gestione delle attività commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

L'Unione, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete, anche avvalendosi delle figure dei referenti per la sicurezza come individuati dalla legge regionale 24/2003 (utilizzo del volontariato).

I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di

ritrovo, devono adottare tutte le misure idonee a contenere il degrado o il disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) evitare che la propagazione di suoni, all'esterno di qualsiasi pubblico esercizio o di altro esercizio commerciale, artigianale o luogo di ritrovo (quali circoli), con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione, arrechi disturbo.

b) porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori.

L'esercente può svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

La recidiva in ordine alla violazione di cui al precedente comma 2 a), ivi compreso il caso in cui il disturbo accertato non sia addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può comportare l'anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio con prescrizione imposta in licenza ai sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773. In tal caso non si può far luogo all'annullamento o modifica della prescrizione, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di imposizione della stessa.

La recidiva (*conseguente alla diffida amministrativa*) in ordine alla violazione di cui al precedente comma 2 b), ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., può comportare la sanzione della decadenza della concessione per l'occupazione suolo pubblico con tavoli e sedie. In tale caso non si può far luogo al rilascio di una nuova concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di dichiarazione di decadenza.

L'utilizzo sul territorio dell'Unione di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente per l'alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, qualora non sia disponibile né possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nonché in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 53 Pulizia dei luoghi nell'esercizio delle attività commerciali

Il gestore di qualsiasi pubblico esercizio o di altro esercizio commerciale dove si somministrano alimenti o bevande, anche solamente con distributori automatici, è tenuto ad utilizzare appositi contenitori di raccolta dei rifiuti, provvedendo al loro svuotamento, nonché a tenere pulito, dai rifiuti dei frequentatori, il suolo di pertinenza dell'esercizio e ad attenersi a quanto previsto dall'art. 45 del presente regolamento.

Art. 54 Consumo di alimenti e bevande in aree pubbliche

E' fatto divieto a tutti coloro che consumano alimenti o bevande, in aree pubbliche o aperte al pubblico di abbandonare qualsiasi contenitore (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, cartoni, ecc...) vuoto o contenente residui o altro alimento.

Agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di particolari manifestazioni o spettacoli, può essere vietato con apposita Ordinanza di vendere per asporto bibite e bevande in recipienti di vetro. E' ammessa la somministrazione al banco in bicchiere di vetro ed entro il perimetro dell'esercizio e dell'eventuale plateatico e/o pertinenza, avendo cura che i recipienti di vetro lasciati sui tavoli siano prontamente recuperati dall'esercente.

Art. 55 Alcol e minori

Ad integrazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, previsto dall'art. 689 c.p., nel territorio dell'Unione è vietato:

- vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, ai minori di anni 18; il divieto comprende anche la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minori di 18 anni, per mezzo di distributori automatici;

- il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, da parte dei minori di anni 18 in luoghi pubblici, o aperti ovvero esposti al pubblico;

- a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici.

In caso di reiterazione delle violazioni sopra elencate commesse dall'esercente di un esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, si disporrà la chiusura dell'esercizio fino a sette giorni.

Art. 56 Orinatoi e latrine

In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato allontanarsi dai suddetti luoghi senza essersi ricomposti.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

TITOLO VI

Quiete Pubblica

Art. 57 Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento anche mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere emissioni sonore quali musica o altri suoni.

A migliore tutela della quiete pubblica viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo.

Art. 58 Esercizio di attività rumorose nelle abitazioni

Chi esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione, è vietato effettuare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino dei giorni feriali;

dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8.30 del mattino dei giorni festivi.

Art. 59 Produzione di odori, fumi, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, fumi, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente debba richiedere.

Art. 60 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

Non sono, comunque, consentiti rumori o emissioni sonore molesti od incomodi al vicinato:

dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino dei giorni feriali;

dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8.30 del mattino dei giorni festivi.

salvo il caso di insonorizzazione dello strumento o del locale in cui i rumori vengono prodotti.

Art. 61 Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Nei luoghi privati le esercitazioni con strumenti musicali non devono arrecare disturbo al vicinato e non possono effettuarsi:

dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino dei giorni feriali;

dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8.30 del mattino dei giorni festivi.

Le manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate o comunque svolte in base alla legge da soggetto in esercizio d'impresa sono soggette ai limiti delle autorizzazioni e/o delle leggi.

Art. 62 Schiamazzi, grida e canti sulla pubblica via

Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica, e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, i canti smodati, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

Art. 63 Dispositivi antifurto e comportamenti alla guida di veicoli

Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi antifurto installati nei veicoli o negli edifici, che creano disagio alla collettività con emissione sonora per un periodo complessivo superiore a 15 minuti, deve essere richiesto l'intervento di personale in grado di disattivarlo (es: tecnico, Vigili del Fuoco) e, nel caso di veicoli, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia. Le spese per la disattivazione, per il traino o per la custodia sono poste a carico del trasgressore.

Al fine di evitare frastuoni e rumori inutili, nei centri abitati i conducenti di veicoli a motore devono:

- astenersi dal provarne il relativo funzionamento nelle pubbliche vie, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 64 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 è necessario adottare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore eccessivo durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle pubbliche vie e nelle pertinenze private.

Art. 65 Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle ore 22,00 alle ore 7,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art. 66 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietato tenere nelle abitazioni, magazzini, cortili e giardini, cani o altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza degli animali.

TITOLO VII

Norme di sicurezza negli abitati

Art. 67 Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 68 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato e negli spazi pubblici nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 69 Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati o debitamente protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 70 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 71 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve, dai tetti o dai canali di gronda, su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 72 Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 73 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

Art. 74 Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio sia dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, se gli stessi non sono protetti da canalizzazione che ne eviti lo spargersi.

Detti detriti devono essere depositati a terra o sul mezzo di trasporto evitando spolverio o altro.

Art. 75 Trattamenti con presidi sanitari nei centri abitati

Fermo restando quanto previsto da specifiche norme di legge, per i trattamenti con presidi sanitari, ogni operatore dovrà evitare, irrorando giardini, orti, aiuole o altri spazi verdi, che siano toccati dalla nube contenente il presidio strade, acque, fossi, persone, animali domestici o veicoli.

Art. 76 Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 77 Processioni e manifestazioni

Le processioni, o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente, salvo diversa disposizione.

TITOLO VIII

Polizia rurale

Art. 78 Ingresso nel fondo altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art.637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto sia aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 79 Fossi e canali di scolo

Anche al fine ridurre il rischio idraulico, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza, compresi taglio erba e pulizie (per garantire il corretto deflusso delle acque), le condotte di cemento sottostanti i passi privati carrai e pedonali, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti e non le strade comunali e le aree pubbliche per tutto il fronte delle stesse, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi sopraindicati deve essere effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità denotata dal privato stesso o da funzionario comunale con sua supervisione.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nei precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi anche dei competenti enti di gestione idraulica, interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.

Art. 80 Alberi e siepi

I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliati i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

Art. 81 Accensione fuochi fuori centro abitato

Fermo restando quanto previsto da norme di legge, non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 m. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

E' vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.

Art. 82 Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare o raspellare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 83 Raccolta frutti caduti

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 84 Pascolo abusivo nei fondi privati

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti.

Art. 85 Pascolo lungo le strade

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Art. 86 Bestiame incustodito

E' vietato far pascolare il bestiame senza custodia.

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi Comunali o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, il quale risarcirà il danno patito dall'ente proprietario.

Art. 87 Recinzioni dei fondi

Il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali da evitare i danni che potrebbero derivare .

Art. 88 Condotti e ponti

Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti e condotti devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 89 Deviazioni al corso delle acque pubbliche

E' vietato di apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. 90 Atti vietati

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento, il taglio, l'incendio dei ceppi e degli alberi aderenti alle sponde, manomettere i manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 91 Abbeveratoi

Gli abbeveratoi devono essere costantemente tenuti puliti. E' vietato lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per gli usi domestici e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 92 Gronde per acqua piovana

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 93 Cortili ed aie

I cortili e le aie annessi devono avere un adeguato pendio regolare, in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc..

Art. 94 Trattamenti con presidi sanitari fuori dai centri abitati

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo valgono le norme di legge e del vigente regolamento di igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando colture, che siano toccate, dalla nube contenente il presidio, strade, acque, fossi, persone, animali domestici o veicoli.

TITOLIX

Degli illeciti e relative sanzioni

Art. 95 Diffida amministrativa

La Delibera di Consiglio dell'Unione n. 61 del 12 novembre 2014 prot. n. 48573/14 ha recepito la diffida amministrativa istituita dall'art. 7 bis della L.R. 21/1984 applicandola:

- a tutte le violazioni di natura amministrativa del presente regolamento e a tutte le violazioni amministrative disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e il divieto di fumo, qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, indipendentemente dall'Ente competente a incassare i proventi sanzionatori;
- a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e il divieto di fumo, qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ad incassare i proventi sanzionatori sia l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- a tutte le violazioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile ed urgente;
- solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione;
- indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, eccetera).

Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione, non può essere applicato ad un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no.

La diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte abusivamente, cioè senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta o altro titolo abilitativo comunque denominato.

La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;

- essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui conformarsi alle prescrizioni;

- qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento;

Art. 96 Sanzioni

Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, salvo quanto di seguito specificato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, **fascia A**), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 52,00 a Euro 400,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di **€ 104,00**).

Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, **fascia B**), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 500,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di **€ 150,00**).

Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, **fascia C**), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria a Euro 150,00 a Euro 900,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di **€ 300,00**).

Art. 97 Sanzioni accessorie

La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta, in relazione ai casi specifici, l'obbligo di cessazione dell'attività illecita, ovvero di conformazione a quanto prescritto, e/o della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da richiedere l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

Art. 98 Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 99 Criteri per l'ordinanza ingiunzione

Al momento dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, l'Autorità competente, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la violazione, seguirà i criteri previsti dall'art. 11 della Legge 689/81.

Art. 100 Sanzione sostitutiva del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria

In tutti i casi in cui viene elevata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del presente Regolamento, è applicabile a discrezione dell'ente pubblico una sanzione sostitutiva consistente in una prestazione di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, da concordare con l'organo accertatore.

Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 1, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta deve essere richiesta dal trasgressore della violazione,

maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'organo accertatore entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

L'Autorità competente, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.

L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.

Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:

- all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali i parchi, i cimiteri, le biblioteche e i musei);
- all'area manutentiva e di pulizia (tinteggiatura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune o di altri Enti);
- all'area di assistenza di soggetti in condizione di disagio o emarginazione sociale;
- all'area di supporto amministrativo presso l'Unione o presso altri Enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali);
- all'area tecnica-professionale (svolgimento di particolari attività tecniche-professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento della citata proposta da parte dell'Autorità competente).

Tale elencazione non preclude la possibilità di individuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi l'opportunità e l'interesse, ferma in ogni caso la necessità di una valutazione di economicità ed efficacia nella gestione dell'attività.

A questo scopo è privilegiata l'attività in affiancamento agli Assistenti Civici od altre Associazioni di volontariato convenzionate con i Comuni o con l'Unione.

Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in € 10,00; il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente con arrotondamento in favore del trasgressore nel caso necessiti. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.

La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità competente ai sensi della legge 689/81 che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.

Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità competente.

L'Autorità competente a ricezione della relazione di cui al comma 7 del presente articolo procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, dichiarata quindi estinta, da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

Art. 101 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

DISPOSIZIONI FINALI

L.R. 24-3-2004 n. 6

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2004, n. 41.

TITOLO II

Sistema delle autonomie locali

Capo I - Poteri normativi e governo locale

Art. 8 Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale.

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.

2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia, nell'ordinamento degli Enti locali interessati, con l'entrata in vigore del regolamento locale.

3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 Euro nè superiori a 10.000,00 Euro.

4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell'atto normativo dell'Ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

TABELLA SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 96

fascia A Pmr € 104,00		fascia B Pmr € 150,00	fascia C Pmr € 300,00
art 19	art 66	art 17	art 32
art 20	art 67	art 18	art 40
art 21	art 68	art 24	art 55
art 22	art 69	art 25	
art 23	art 70	art 31	
art 27	art 71	art 37	
art 28	art 72	art 38	
art 29	art 73	art 39	
art 30	art 74	art 45	
art 33	art 75	art 46	
art 34	art 76	art 48	
art 35	art 77	art 54	
art 36	art 78	art 56	
art 41	art 79		
art 44	art 80		
art 47	art 81		
art 49	art 82		
art 50	art 83		
art 51	art 84		
art 52	art 85		
art 53	art 86		
art 57	art 87		
art 58	art 88		
art 59	art 89		
art 60	art 90		
art 61	art 91		
art 62	art 92		
art 63	art 93		
art 64	art 94		
art 65			